



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Modena, 24.11.2022

**Al Personale tecnico-amministrativo e  
collaboratore ed esperto linguistico**

*E, p.c.*

Ai Direttori di Dipartimenti e Centri

Al Presidente della Facoltà di Medicina e  
Chirurgia

Ai Dirigenti e ai Responsabili delle strutture  
in staff

Alle Organizzazioni sindacali e alle RSU

LORO SEDI

**Oggetto: Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105- Modifiche al D.Lgs. 151/2001 in materia di  
congedi parentali. – Circolare INPS 122 del 27.10.2022**

Con la presente si informa che il 13 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 105/2022, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1158 in tema di conciliazione dell'attività lavorativa e della vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza, nonché di condivisione della responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tra le materie oggetto di modifica del citato decreto vi è anche quella relativa alla disciplina della maternità/paternità e dei congedi parentali.

Con circolare nr. 122 del 27.10.2022 l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative, rimettendo al Dipartimento della Funzione Pubblica eventuali ulteriori indicazioni specifiche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Si riportano di seguito le modifiche normative introdotte e le indicazioni, ad oggi note, in ordine alla modalità di fruizione dei congedi.

➤ **Congedo di paternità obbligatorio.**

Al padre lavoratore viene riconosciuto il **diritto di astenersi dal lavoro** per un periodo di **10 giorni lavorativi** (che diventano 20 in caso di parto plurimo), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita:

- il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- la fruizione può essere non continuativa ma non è frazionabile ad ore;
- il congedo è fruibile anche dal padre adottivo o affidatario;

- l'utilizzo del congedo va comunicato **con un preavviso di 5 giorni**;
- è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

➤ **Congedi parentali spettanti alla madre e al padre.**

È stato ampliato l'arco temporale entro cui fruire del congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione: i genitori potranno utilizzare il congedo parentale, percependo un'indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del 12° anno di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Questi i periodi e le modalità previste dal novellato art. 34, D.Lgs. 151/2001:

- alla madre spettano 3 mesi retribuiti al 30% non trasferibili;
- al padre spettano 3 mesi retribuiti al 30% non trasferibili;
- ad entrambi i genitori spettano, alternativamente, ulteriori 3 mesi, retribuiti al 30%, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra loro di 9 mesi (e non più 6 mesi);
- al genitore lavoratore solo (compreso affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione;
- l'utilizzo del congedo deve essere comunicato **con un preavviso non inferiore a 5 giorni**;
- i periodi di congedo parentale **spettano solo a genitori lavoratori**, sono computati nell'anzianità di servizio, non riducono le ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Risulta invece immutato il limite massimo tra entrambi i genitori che possono fruire complessivamente di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio, entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.

Nelle more di indicazioni specifiche da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica **si applicherà, in virtù del principio di "maggior favore" nei confronti del dipendente, l'art. 31 CCNL 2006-2009, che prevede la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di congedo e la retribuzione al 30% dei successivi periodi indennizzabili.**

Resta inteso che laddove il Dipartimento della Funzione Pubblica dovesse esprimere diverso orientamento, se ne darà immediata comunicazione e si provvederà al ricalcolo dei periodi di congedo.

| CONGEDO PARENTALE                           |                          |                                                                                                     |                                         |                                                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fino al 12.08.2022<br>6 mesi indennizzabili |                          |                                                                                                     | Dal 13.08.2022<br>9 mesi indennizzabili |                                                                                                           |                                                  |
| 0-6                                         | 6 MESI<br>indennizzabili | sono fruibili<br>alternativamente<br>dai genitori;<br>sono fruibili<br>anche in modo<br>frazionato; | 0-12 anni                               | <b>massimo 9 MESI<br/>INDENNIZZABILI<br/>così suddivisi:</b><br><u>Madre</u> : 3 mesi non<br>trasferibili | sono fruibili<br>anche in<br>modo<br>frazionato; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | riducono le ferie;<br>sono valutati ai<br>fini dell'anzianità<br>di servizio<br>(D.Lgs.151/2001) |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Padre:</u> 3 mesi non<br>trasferibili<br><br>+ 3 mesi alternati tra<br>loro | <b>non<br/>riducono le<br/>ferie;</b><br>sono valutati<br>ai fini<br>dell'anzianità<br>di servizio<br>(CCNL) |
| <b>In base all'art. 31 CCNL 2006-2009</b> i primi 30gg sono retribuiti al 100% e NON riducono le ferie. I successivi 5 mesi, sono retribuiti al 30% (fino al compimento dei 6 anni di vita) e riducono le ferie.<br>Dai 6 ai 12 anni i restanti 4 mesi sono senza assegni. |  |                                                                                                  | <b>In virtù del principio di “maggior favore”</b> nei confronti del dipendente, <b>si applicherà l'art. 31 CCNL 2006-2009, che prevede la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di congedo e la retribuzione al 30% dei successivi periodi indennizzabili.</b> |                                                                                |                                                                                                              |
| <b>GENITORE SOLO</b><br>9 mesi retribuiti al 30% da O-12 ANNI                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                              |

Le nuove disposizioni trovano applicazione dall'entrata in vigore del D. Lgs n. 105/2022 **e solo per i periodi di fruizione successivi all'entrata in vigore del decreto stesso**, mentre per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della novella normativa, si applicano le precedenti disposizioni di legge

Rimane invariata la disciplina relativa agli altri istituti in materia di tutela della maternità e paternità, e se ne riportano di seguito i principali:

➤ **Congedo di maternità**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001, la lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto al **congedo di maternità obbligatoria decorrente dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al terzo mese successivo al parto**; qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La dipendente può altresì usufruire della **flessibilità del congedo di maternità** ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 D.Lgs. 151/2001: **1 mese precedente la data presunta del parto e 4 mesi successivi al parto oppure può astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto per i complessivi cinque mesi** (art.16, comma 1.1, D. Lgs 151/2001). Per potersi avvalere della flessibilità del congedo di maternità la dipendente dovrà far pervenire all'UPTA, **in data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza**, la relativa richiesta, corredata del certificato del medico specialista del SSN o convenzionato e del medico competente di Ateneo, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

➤ **Riposi giornalieri (ex-allattamento)**

Nel primo anno di vita del figlio alla madre lavoratrice sono riconosciute 1 o 2 ore di riposo durante

la giornata (ex permessi per allattamento) con le seguenti modalità:

- a) **se l'orario giornaliero, ufficiale e agli atti dell'Amministrazione, è pari o superiore a sei ore, spettano 2 ore di permesso, anche continuative;**
- b) **se l'orario giornaliero, ufficiale e gli atti dell'Amministrazione, è inferiore alle sei ore, spetta 1 ora di riposo al giorno.**

I riposi giornalieri possono essere fruiti dal padre solo nei seguenti casi:

- a) quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
- b) quando la madre è lavoratrice dipendente ma non si avvale dei riposi;
- c) in caso di morte o grave infermità della madre;
- d) quando il padre sia affidatario esclusivo dei figli.

➤ **Congedo per malattia figlio**

- **per i primi 3 anni di vita del bambino** ai genitori spettano, alternativamente, 30 giorni di congedo per malattia di ciascun figlio, per ciascun anno di vita, retribuiti al 100%; i giorni eccedenti i 30 non sono retribuiti, ma concorrono al computo dell'anzianità di servizio;
- **dai 3 agli 8 anni di età**, per ciascun anno di vita del bambino, ai genitori spettano, alternativamente, 5 giorni di congedo non retribuito.

In caso di fruizione continuativa, nei periodi di assenza sono computati anche i giorni festivi e non lavorativi settimanali; in caso di malattia concomitante tra più figli, resta ferma la possibilità per un genitore di assentarsi per la malattia del figlio nello stesso periodo in cui l'altro genitore si assenta per accudire un altro figlio.

Si segnala che nella sezione intranet del sito Unimore, all'indirizzo: <https://in.unimore.it/intra/ptecamm/modulistica.html>, è presente la modulistica aggiornata.

L'Ufficio affari generali e gestione personale tecnico amministrativo (ufficiopersonaleta@unimore.it) rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Stefano Ronchetti**

Firmato digitalmente da: STEFANO RONCHETTI  
Ruolo: DIRETTORE GENERALE  
Organizzazione: UNIMORE  
Data: 24/11/2022 12:20:22